

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**MIGLIORARE L'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUL CONTROLLO
DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE TRA
L'INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD E LE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI**

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587, con sede in Via Po 16/A, 00198 Roma, rappresentato dal capo Dipartimento Dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

Lo United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, Codice Fiscale 80420900583, con sede in Viale Maestri del Lavoro, 10, 10127 Torino, rappresentato dal suo Direttore, Dott. Jonathan Lucas, come legale rappresentante (di seguito denominato UNICRI)

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con

Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 Luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", a norma dell'art. 11 della Legge del 15 marzo 1997, n. 58" ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono I Ministri o Sottosegretari a lui delegati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia, e servizio civile al Sottosegretario di Stato Senatore Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il D.P.C.M. 29 ottobre 2009 recante l'istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei Conti in data 17 novembre 2009 – Reg. n. 10 – Fog. N. 62;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la Famiglia, Droga e Servizio Civile, Sen. Carlo Giovanardi del 31 dicembre 2009 recante l'organizzazione interna del "Dipartimento per le Politiche Antidroga", registrato alla Corte dei Conti in data 15 marzo 2010 – Reg. n. 2 – Fog. N. 325;

VISTO il D.P.C.M. in data 15 gennaio 2010 di conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche Antidroga dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 al Dott. Giovanni Serpelloni registrato alla Corte dei Conti in data 4 Febbraio 2010 – Reg. n. 1 – Fog. N. 296;

2


VISTO il D.P.C.M. in data 22 novembre 2010 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2011;

VISTO lo Statuto dell'UNICRI adottato da ECOSOC, Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, con risoluzione 1989/56 del 24 maggio 1989, recante norme sull'organizzazione e gli obiettivi dell'UNICRI;

VISTA la legge 28 marzo 1968, n. 414, il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1978, n. 193, e la legge 20 gennaio 1997 concernenti lo status dell'UNICRI in Italia;

Premesso

che l'art. 5 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che il Dipartimento per le Politiche Antidroga collabora con diverse istituzioni ed Organismi dell'Unione Europea ed Internazionali;

che molti Stati Membri stanno implementando in maniera inadeguata le Convenzioni delle Nazioni Unite sui Narcotici. In molti Stati, il monitoraggio ed controllo delle attività correlate all'uso di narcotici, sostanze psicotrope e precursori chimici sono insufficienti o inadeguati e il risultato di ciò sono deviazioni e abuso;

che molti Governi hanno richiesto il supporto delle Nazioni Unite per ricevere assistenza nel centrare gli obblighi stabiliti nei Trattati. Una delle priorità da implementare per il raggiungimento degli obblighi previsti dalle Convenzioni, è di rafforzare le capacità istituzionali e di supportare le attività di formazione per le Amministrazioni nazionali che si occupano del controllo delle droghe soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito;

che ogni anno tra il 20% e il 30% dei paesi non rispettano i loro obblighi di presentare dei rapporti, come stabilisce la Single Convention on Narcotic Drugs del 1961 e la Convention on Psychotropic Substances del 1971;

3


che uno scopo fondamentale delle Convenzioni sui Narcotici è assicurare la disponibilità di sostanze controllate internazionalmente per scopi medici e scientifici;

che le Autorità competenti dovrebbero accuratamente riportare dati statistici sulle sostanze controllate e, in particolare, stime, valutazioni e rapporti sui requisiti leciti che si riferiscono alle sostanze controllate;

che è essenziale prevenire le deviazioni e l'abuso dei composti farmaceutici contenenti narcotici e sostanze psicotrope;

che molti Stati Membri hanno richiesto l'assistenza del Board per stabilire e perfezionare i sistemi di monitoraggio previsti dagli articoli della Convenzione del 1988 e successive risoluzioni della Commission on Narcotic Drugs e dell'ECOSOC;

che la vendita illegale delle sostanze internazionalmente controllate attraverso internet è diventata comune in molti Stati;

che in considerazione delle grandi variazioni in essere sul fenomeno delle dipendenze, correlate sia all'uso delle sostanze stupefacenti che ai comportamenti additivi, sta diventando urgente tra le istituzioni, uniformare quanto più possibile e ri-orientare le strategie generali operative, le leggi così come le politiche;

che l'UNICRI ha tra i propri mandati il supporto ai Governi degli Stati Membri nella fase di implementazione delle loro politiche, inclusa la materia della dipendenza da sostanze;

che l'UNICRI, si dedica da molti anni al problema delle dipendenze e sta attualmente supportando Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella implementazione di azioni specifiche in linea con il Piano Nazionale Antidroga. Sulla base della sua provata esperienza nel settore e delle sue collaborazioni, l'UNICRI è stato identificato come l'interlocutore più idoneo per supportare i decisori politici nel processo di "decisione" nel settore delle dipendenze da sostanze;

che l'UNICRI e il Dipartimento per le Politiche Antidroga concordano nel cooperare nell'implementazione del progetto "Migliorare l'applicazione delle Convenzioni Internazionali sul Controllo delle Sostanze Stupefacenti attraverso la Cooperazione tra l'International Narcotics Control Board e le Amministrazioni Nazionali" (di seguito denominato "Progetto"), che è descritto nell'Allegato A al presente Accordo;



che l'UNICRI è stato identificato come l'ente esecutore per la gestione e implementazione del progetto di cui sopra (allegato all'Accordo e parte integrante della stessa);

che considerato lo Status giuridico dell'UNICRI e le finalità dell'istituzione, la collaborazione tra i due enti sarà regolata da un Accordo, come già avvenuto per precedenti collaborazioni con altre istituzioni nazionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1


Oggetto della Convenzione

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga incarica l'UNICRI di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante (Allegato A).

Art. 2

Efficacia - Durata - Proroga - Estensione

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'UNICRI da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo e del relativo decreto di impegno di spesa.
2. Conseguentemente, l'UNICRI inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo, dando formale comunicazione di "avvio attività".
3. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di "avvio attività" di cui sopra inviata dall'UNICRI al Dipartimento comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all'UNICRI dell'avvenuta registrazione dell'Accordo, come specificato nel comma 1, sopra.

5


4. Failure in formally communicating "the beginning of the activities" will be a cause for the invalidation and breach of this Agreement.
5. L'Accordo ha una durata di 12 mesi dalla comunicazione ufficiale dell'UNICRI di avvio delle attività.
6. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'UNICRI/ entro 60 giorni dal termine del progetto di cui al comma 3 sopra e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte del Dipartimento.
7. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.
8. Il presente Accordo prevede, all'art. 5, dopo il completamento delle attività, la possibilità di una proroga o rifinanziamento delle attività, sulla base della valutazione positiva delle attività da parte del Dipartimento e previa verifica dell'esistenza della disponibilità finanziaria in sede di bilancio di previsione.

Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui al presente Accordo verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante e sostanziale del presente Accordo - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati.
2. Il Dipartimento e l'UNICRI individuano rispettivamente quali responsabili del coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo, la Dott.ssa Elisabetta Simeoni, Direttore dell'Area Tecnico-Scientifica del Dipartimento e la Dott.ssa Alessandra Liquori O'Neil, Project Officer dell'UNICRI.
3. Il Dipartimento e l'UNICRI intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto.
4. L'UNICRI consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione. Resta inteso che tutti i contributi finanziari corrisposti all'UNICRI saranno soggetti esclusivamente alle proprie procedure di verifica, sia interne che esterne, sulla base di quanto stabilito dalla legge 28 marzo 1968 n.414, il decreto del presidente della Repubblica del 10 febbraio 1978, n.193 e la legge 20 gennaio 1997, n.17 concernenti lo status giuridico dell'UNICRI in Italia;

Art. 4

Oneri finanziari

1. L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Antidroga, Capitolo 786 per una somma omnicomprensiva pari ad Euro 395,000.00 (Trecentonovantacinquemila/00 euro);

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 del presente Accordo e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'UNICRI un finanziamento omnicomprensivo di Euro 395,000.00 (Trecentonovantacinquemila/00 euro) per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto. Tale finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:
 - a) un importo pari al 60% dell'intero finanziamento indicato al comma 1. verrà erogato dopo la registrazione del presente Accordo e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di "avvio attività", di cui all'art. 2 comma 2;
 - b) un importo pari al 40% dell'intero finanziamento verrà erogato dopo 6 (sei) mesi dall'inizio delle attività così come previsto dall'articolo 5, comma 1 e a fronte della revisione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria dei primi 6 mesi di attività, che dovrà riportare le spese impegnate e/o sostenute sino ad un valore pari ad almeno il 70% del budget assegnato con la prima tranche del finanziamento inviata all'UNICRI;
2. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari vanno inviati a: Dipartimento per le Politiche Antidroga, Via Po 14/A, 00198 Roma, Italia.
3. Il finanziamento è concesso all'UNICRI al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. Resta inteso che il finanziamento non potrà mai determinare un utile per l'UNICRI
4. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo quanto previsto nel progetto.
5. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'ente committente.
6. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'UNICRI e

 7

contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente impegnate e sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della somma sul c/c n. sul c/c n. 130109295452 presso la Banca Intesa San Paolo di Torino, sportello CIF-OIL, Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127 Torino. (ABI: 03069; CAB: 01191; IBAN IT 07 M030 6901 1911 3010 9295 452) intestato a United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. L'accredito dovrà essere effettuato con procedura estero (euro non domestico).

7. I fondi e le attività con essi finanziate saranno amministrati dall'UNICRI in conformità ai regolamenti, alle norme e alle direttive delle Nazioni Unite applicabili, in vigore nel corso del periodo di validità del presente Accordo. Conseguentemente, il personale verrà selezionato e amministrato, la strumentazione tecnica, i prodotti e i servizi acquistati e i contratti a favore di terzi verranno stipulati in accordo con le previsioni contenute in tali regolamenti e direttive.
8. L'UNICRI non anticiperà alcuna somma di denaro, né assumerà alcun impegno finanziario prima del ricevimento delle tranche del finanziamento totale, erogate secondo i termini previsti dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 6

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'UNICRI entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni 6 (sei) mesi di attività trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese impegnate e/o sostenute, pena la sospensione del presente Accordo.
2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale.
4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell'UNICRI e

sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'UNICRI all'assenso – esplicito e formale – del Dipartimento.

5. In caso di spese imprevedute, l'UNICRI sottoporrà al Dipartimento un piano finanziario supplementare, indicando gli ulteriori finanziamenti che saranno necessari. In caso di indisponibilità di ulteriori fondi, l'UNICRI si riserva di intervenire sulle spese per le attività, o attraverso una loro riduzione o, qualora fosse necessario, una interruzione. In nessun caso la responsabilità dell'UNICRI potrà eccedere l'ammontare totale del finanziamento previsto nel presente Accordo.
6. Entro sessanta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'UNICRI trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese impegnate e/o sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione del presente Accordo e recupero delle somme erogate.
7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto, le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema del presente Accordo che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'UNICRI e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 7

Norme regolatrici della Convenzione

1. Il presente Accordo, e qualsiasi documento ad esso relativo, è soggetto ai principi generali di diritto, ad esclusione di qualsiasi ordinamento giuridico nazionale particolare. Resta inteso che tutte le attività dell'UNICRI saranno soggette ai Regolamenti e alle Normative previste dalle Nazioni Unite.

Art. 8

Riservatezza e proprietà dei dati raccolti

1. L'UNICRI si impegna a garantire la riservatezza dei dati raccolti e trattati nell'ambito della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'UNICRI, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'UNICRI di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dal presente Accordo. E' escluso all'UNICRI l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'UNICRI, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti



istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento, l'UNICRI in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali, fatta salva la facoltà per l'UNICRI di utilizzare i dati per scopi inerenti la gestione amministrativa interna. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del Dipartimento.

3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 10 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. The data and the electronic archives used for the activities object of this Agreement and the results obtained from the implementation of the project will be made available by UNICRI to the Department from the beginning of the activities and then delivered electronically to the Department, which will have complete access to the database through a password. The supply will also include any processing routine employed. The data can be entered and published on the website of the Department, as well as on informational portals against drugs for research and study purposes of organizations and agencies credited and authorized by the Department.
5. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente Accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione del Dipartimento fin dall'inizio dello svolgimento delle attività da parte dell'UNICRI e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento, nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento

Art. 9

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'UNICRI. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento.

Art. 10

Conflitto di interessi

1. Il Dipartimento e l'UNICRI adottano tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare conflitti di interesse, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, il Dipartimento e l'UNICRI adotteranno immediatamente tutti i provvedimenti per porvi rimedio.

Art. 11

Responsabilità

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'UNICRI. La stessa UNICRI non sarà soggetta a responsabilità oggettiva derivante dagli atti compiuti per l'attuazione del suddetto progetto.
2. Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. L'UNICRI garantisce che il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità strettamente inerenti all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali.
2. L'UNICRI garantisce che le operazioni di trattamento dati, sia su supporti cartacei che attraverso modalità automatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato "Incaricato del trattamento" ed edotto in merito alle responsabilità previste dai principi generali in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Dipartimento si impegna ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 13

Recesso, risoluzione e penalità



1. Il presente Accordo può essere sciolto da entrambe le parti con una notifica scritta alla controparte con un preavviso di 90 (novanta) giorni fatto salvo il mantenimento in vigore di quanto stabilito all'Art.5, per gli scopi ivi espressi.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'UNICRI, notificherà immediatamente al Dipartimento, successivamente alla ricezione di tale notifica, le due parti si consulteranno per determinare le azioni da intraprendere per una soluzione. Il Dipartimento potrà, se l'UNICRI non risponderà in maniera adeguata, riferire la materia alle procedure di risoluzione delle controversie stabilite all'articolo 15.

Art. 14

Privilegi e immunità

1. Nessuna disposizione del presente Accordo o quant'altro ad esso relativo, potrà essere interpretato come rinuncia ai privilegi ed immunità di cui l'UNICRI gode, né come conferimento ad altri di alcuno di detti privilegi ed immunità.

Art. 15

Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra l'UNICRI e il Dipartimento, relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, o altro documento ad essa relativo, sarà risolta mediante accordo tra le parti. Qualora l'UNICRI e il Dipartimento non giungessero ad una soluzione bonaria della controversia, la questione sarà deferita, a richiesta di una delle parti, ad un conciliatore. Nel caso di mancato accordo sulla nomina di un conciliatore unico, ciascuna parte procederà a nominare il proprio conciliatore. La conciliazione avrà luogo secondo le norme approvate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI) attualmente in vigore. Qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che rimanga irrisolta dopo la conciliazione, sarà definita, a richiesta di una delle parti, mediante arbitrato, secondo le norme approvate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI) attualmente in vigore. Le procedure di conciliazione o arbitrato saranno svolte in lingua inglese. Le parti potranno richiedere la conciliazione durante l'esecuzione del presente Accordo entro un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di scadenza. Le parti potranno richiedere l'arbitrato entro un termine non superiore a novanta giorni dalla data di conclusione della procedura di conciliazione. I lodi del tribunale arbitrale avranno efficacia definitiva e vincolante tra le parti.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Il presente Accordo e l'allegato parte integrante dello stesso, è redatto in due esemplari, di cui due in lingua italiana e due in lingua inglese. Nel caso di controversia tra le due parti, prevarrà la versione inglese del presente Accordo.

Il presente Accordo è costituito da una epigrafe, una premessa e 15 articoli, e consta di 13 pagine.

Il presente Accordo e gli allegati, parti integranti dello stesso, saranno trasmessi ai competenti organi di controllo.

Dipartimento per le Politiche Antidroga

Capo Dipartimento

Giovanni Serpelloni



United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute -

UNICRI

Direttore

Jonathan Lucas

